

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Comitato economico e sociale	
85/C 87/01	Parere riguardante la : — proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile	1
85/C 87/02	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali	4
85/C 87/03	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi	6

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
85/C 87/04	Parere in merito a una : — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che deroga al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto — proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1985/1986 — 1989/1990, di premi per abbandono definitivo di talune superfici vitate — modifica della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	8
85/C 87/05	Parere riguardante : — la terza modifica della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo — la modifica della proposta di regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo — la modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate	13
85/C 87/06	Parere concernente le proposte della Commissione relative all'attuazione di una politica mediterranea della Comunità ampliata	14
85/C 87/07	Parere in merito alla proposta di sedicesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: regime comune applicabile a taluni beni gravati definitivamente dell'imposta sul valore aggiunto, importati da un consumatore finale di uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro	19
85/C 87/08	Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali	21

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere riguardante la :

- proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾

(85/C 87/01)

Il Consiglio, in data 31 gennaio 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del trattato CEE, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La sezione trasporti e comunicazioni, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere sulla base della relazione scritta presentata dal signor von der Decken il 5 dicembre.

Il 30 gennaio 1985 il Comitato ha adottato, nel quadro della 223ª sessione plenaria, (nessun voto contrario e un'astensione) il seguente parere :

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comitato approva in linea di massima l'iniziativa della Commissione perché, per la prima volta dopo anni, si compie nuovamente un tentativo serio per risolvere i problemi delle ferrovie. Mentre in questi ultimi anni la Commissione si era limitata ad affrontare i problemi di settori marginali, e riteneva di poter migliorare la situazione finanziaria delle aziende ferroviarie mediante una loro più stretta collaborazione, ora essa ritorna all'essenza del problema, visto che le proposte in esame mirano soprattutto a ripristinare la parità di possibilità in materia di concorrenza fra i vari vettori. Al riguardo un'importanza fondamentale rivestono, fra l'altro, il problema di chi debba assumersi i costi d'infrastruttura delle ferrovie e i problemi inerenti alla liquidazione di debiti contratti in precedenza e ai provvedimenti di razionalizzazione adottati dalle aziende ferroviarie.

Al tempo stesso il Comitato esprime però delle riserve su taluni punti della proposta della Commissione e ritiene che essi andrebbero modificati come esposto qui di seguito.

OSSERVAZIONI PARTICOLARI

1. **Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati**

- 1.1. *Articolo 1, paragrafo 1 (nuovo articolo 2 bis), e allegato I*

1.1.1. Il Comitato approva gli obiettivi di questa disposizione. Aumentando la trasparenza nei rapporti finanziari fra le ferrovie e lo Stato si vuole consentire

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 10. 2. 1984, pag. 5.

una migliore valutazione dei servizi prestati dalle aziende ferroviarie, la parificazione delle ferrovie, in questo contesto, agli altri vettori dei trasporti interni e un aumento della competitività delle ferrovie.

1.1.2. Va però notato che l'assunzione dei costi d'infrastruttura da parte dello Stato non può né risolvere direttamente i problemi finanziari delle aziende ferroviarie né eliminare da sola le cause di tali problemi. Si tratta soprattutto di pervenire ad una maggiore trasparenza e ad una più chiara delimitazione delle responsabilità. Non dovrebbe essere d'altro canto ostacolata alcuna misura di ammodernamento delle infrastrutture che sia valida sul piano economico.

1.1.3. Riguardo al metodo per la determinazione dei costi, proposto all'allegato I, il Comitato si chiede se la soluzione consistente in un metodo di calcolo uniforme per tutti i paesi sia effettivamente la migliore. Ciò dovrebbe essere verificato con uno studio che porti esempi tratti da tutti i paesi.

1.1.4. Il Comitato è particolarmente sorpreso che il metodo per la determinazione dei costi proposto dalla Commissione non tenga conto dei costi sociali esterni. Questo sistema di valutazione, esclusivamente basato su un'ottica aziendale, trascura così i riflessi che i singoli vettori hanno sull'economia in generale.

A questo proposito, è opportuno tener presenti i vantaggi che le ferrovie procurano di continuo all'intera collettività: la sicurezza dei trasporti, conseguenze modeste per l'ambiente, consumo razionale di energia, esiguità dello spazio occupato, riduzione degli ingorghi di traffico, ecc.

È opportuno tener presente che le ferrovie non ricevono alcuna remunerazione per queste loro prestazioni positive esterne, il che significa offrire, senza alcuna contropartita, dei benefici all'intera popolazione. Nel contempo avviene spesso che i diretti concorrenti delle ferrovie non debbano assumersi i costi sociali. Ciò produce una distorsione che finisce per penalizzare le ferrovie nei confronti dei loro concorrenti. Se vuole dunque armonizzare le condizioni di concorrenza fra i singoli vettori, la Commissione non dovrebbe trascurare i costi esterni e ponderare i vantaggi e gli svantaggi presentati dai vari modi di trasporto.

Al riguardo va sottolineato che su questo argomento il Comitato ha già preso posizione. Nel parere d'iniziativa sulla politica dei trasporti della Comunità europea per gli anni '80 (ottobre 1982), esso ha rilevato:

• Conformemente al principio secondo cui occorre stabilire criteri pragmatici per una politica europea dei trasporti, per la tariffazione dei costi delle infrastrutture vanno definiti dei criteri che siano validi sul piano teorico e al tempo stesso applicabili nella

pratica. Il Consiglio dovrebbe invitare la Commissione a elaborare e a presentare senza troppi indugi delle proposte che prevedano soluzioni pratiche.

Le proposte della Commissione dovrebbero tener conto, fra l'altro, dell'esigenza di ravvicinare le tariffe d'infrastruttura ai costi esterni — ivi compresi i costi provocati da ripercussioni negative ed effetti nocivi — e della necessità di favorire un impiego più razionale dell'energia nei trasporti (1).

1.1.5. Riguardo alle singole disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, va osservato anzitutto che la formulazione del paragrafo 1 del nuovo articolo 2 bis potrebbe avere come conseguenza la creazione di una rete ferroviaria in cui la responsabilità finanziaria risulterebbe frammentata. Si propone pertanto di formulare come segue il paragrafo 1 dell'articolo 2 bis:

« Lo Stato si assume la responsabilità finanziaria della manutenzione e della sistemazione della rete ferroviaria ».

A tale proposito il Comitato ritiene che nel trasferire allo stato la responsabilità finanziaria si debba tener conto delle attuali strutture giuridiche e organizzative delle aziende ferroviarie.

1.1.6. Il Comitato giudica inoltre importante che le spese vengano coperte non solo dal governo, ma anche dalle regioni o dai comuni. Ciò potrebbe consentire un eventuale miglioramento dei servizi nel settore dei trasporti ferroviari locali (ad esempio, adeguando tali servizi alle esigenze locali). Occorre però anche evitare che zone depresse finiscano per essere ulteriormente svantaggiate e fors'anche abbandonate.

1.1.7. Riguardo al paragrafo 2 del nuovo articolo 2 bis, il Comitato ritiene che la disposizione in esame abbia un carattere assai generale. In primo luogo, non è detto in modo chiaro che la copertura delle spese d'infrastruttura sarà garantita con fondi statali. In secondo luogo, deve essere chiaro che questa garanzia riguarda tutte le spese legate alla manutenzione e alla sistemazione della rete ferroviaria. In terzo luogo, non sono indicate le modalità per la fissazione dell'importo da stanziare ogni anno, all'inizio dell'esercizio, per la copertura delle spese d'infrastruttura della rete ferroviaria.

1.2. *Articolo 1, paragrafo 2 (nuovo articolo 4 bis), e allegato II*

1.2.1. Questa disposizione non è nuova in quanto è identica, per la maggior parte dei suoi aspetti, agli articoli da 2 a 4 della proposta della Commissione del 27

(1) GU n. C 326 del 13. 12. 1982, pag. 9 (vedi punto 4.4).

gennaio 1981 relativa ad un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i termini e le condizioni di attuazione del pareggio di bilancio delle aziende ferroviarie⁽¹⁾. Tale proposta, su cui il Comitato economico e sociale aveva emesso parere positivo⁽²⁾, non era stata adottata dal Consiglio.

1.2.2. Ciò che è positivo nella disposizione in esame è che — a differenza di quanto previsto nella proposta del 1981 — agli Stati membri è lasciato un certo margine di manovra relativamente al periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione del pareggio di bilancio.

1.2.3. Ci sono tuttavia dei dubbi quanto alla possibilità di applicare in tutti gli Stati membri le nozioni e le formulazioni di cui all'allegato II della proposta della Commissione.

1.3. *Articolo 1, paragrafo 3 (nuovo articolo 5 bis)*

1.3.1. La disposizione in esame si propone il risanamento dei debiti precedentemente contratti dalle aziende ferroviarie. Ciò va giudicato positivamente perché, così facendo, si crea uno strumento importante per contenere il crescente indebitamento di almeno alcune aziende ferroviarie e per contribuire al miglioramento della struttura dei capitali.

1.3.2. Va tuttavia osservato che la disposizione in esame è formulata in modo assai generale e in termini poco vincolanti: non è, ad esempio, precisata la portata del risanamento.

È inoltre lecito chiedersi se nella situazione attuale sia realistico affermare che 4 anni sono sufficienti per far scendere l'indebitamento dell'azienda a una determinata percentuale dei fondi propri. Al riguardo si deve anche chiedere se il ricercato parallelismo con azioni relative ai trasporti su strada sia effettivamente possibile. Il Comitato rileva infine che la riduzione dell'indebitamento delle aziende ferroviarie ad un importo massimo non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli investimenti necessari nel settore delle ferrovie.

1.4. *Articolo 1, paragrafo 4 (nuovo articolo 13 bis)*

1.4.1. Il Comitato constata che la sostituzione di contratti agli obblighi di servizio pubblico che incom-

bono alle aziende ferroviarie è un'iniziativa atta a consentire maggiore chiarezza nei rapporti fra lo Stato e le aziende ferroviarie e una maggiore rispondenza delle prestazioni alle esigenze. Essa permette inoltre una più netta distinzione fra prestazioni a carattere « privatistico » e prestazioni motivate dall'interesse pubblico. L'applicazione di questa norma non deve tuttavia pregiudicare in alcun caso gli obblighi delle ferrovie inerenti alla nozione di pubblico servizio. Il Comitato ritiene infine che il paragrafo 1 del nuovo articolo 13 bis andrebbe formulato in termini più concreti e vincolanti: ciò vale in particolare per l'espressione « per quanto possibile » e per il termine « contratto ».

1.4.2. Riguardo al secondo paragrafo dell'articolo in esame, il Comitato ritiene che i termini vaghi in cui esso è formulato possano dar luogo a diverse interpretazioni. Pur essendo consapevole della necessità che le aziende ferroviarie introducano ragionevoli misure di razionalizzazione, il Comitato teme che la disposizione in esame possa avere ulteriori conseguenze e provocare la soppressione, in tutto o in parte, dei compiti di servizio pubblico che incombono alle aziende ferroviarie. Ciò finirebbe per avere gravi conseguenze sia per la collettività che per gli addetti del settore ferroviario.

2. **Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

2.1. La proposta in esame rappresenta semplicemente una logica conseguenza della proposta relativa alla decisione 75/327/CEE, ed in particolare dell'articolo 13 bis della medesima. Valgono, pertanto, le stesse osservazioni e gli stessi timori espressi in precedenza al punto 4.1.4. Il Comitato teme inoltre che l'applicazione alle aziende ferroviarie delle disposizioni del trattato in materia di sovvenzioni entro un periodo di tempo così breve non tenga conto dell'attuale situazione delle aziende ferroviarie e risulti pertanto poco realistica. Il Comitato tiene inoltre a ribadire i pericoli insiti nelle formulazioni poco chiare e di carattere generale (specie al paragrafo 4 del nuovo articolo 5 bis): ciò vale a maggior ragione in questo caso dato che si tratta del testo di un regolamento.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Gerd MUHR

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 20. 2. 1981, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali⁽¹⁾

(85/C 87/02)

Il 27 settembre 1984, il Consiglio ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, conformemente alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La sezione agricoltura, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in base alla relazione orale del sig. Wick in data 10 gennaio 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 gennaio 1985, nel corso della 223ª sessione plenaria, con 78 voti favorevoli, nessuno contrario e 12 astensioni, il seguente parere :

Il Comitato approva la proposta della Commissione fatte salve le osservazioni che seguono.

1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato constata che obiettivo prioritario della proposta è adeguare la fissazione delle quantità massime consentite della sostanza dannosa aflatossina b1 nelle materie prime di origine vegetale destinate alla produzione di alimenti composti.

1.2. Il Comitato prende nota del fatto che negli ultimi anni sono stati conseguiti nuovi successi di rilievo nella ricerca degli effetti prodotti nell'organismo animale e umano dalla micotossina aflatossina b1 e dai suoi metaboliti. Si è avuta di conseguenza una maggiore sensibilizzazione degli ambienti economici e sociali interessati a questa problematica ed una maggiore conoscenza delle materie sensibili alla contaminazione da aflatossina. Gli sforzi per migliorare la situazione dei residui hanno già avuto successi rilevanti.

1.3. A parere del Comitato, per la protezione della salute umana e animale sono determinanti i valori massimi stabiliti per i residui di aflatossina negli alimenti semplici e composti destinati ad un'utilizzazione diretta. Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche le disposizioni comunitarie già da tempo in vigore sono state notevolmente inasprite nel 1983, in quanto il tenore massimo di aflatossina per gli alimenti composti destinati alle mucche da latte è stato dimezzato. Inoltre nella Comunità si applicano disposizioni particolareggiate per il controllo del contenuto di aflatossina b1 negli alimenti per animali.

1.4. Parallelamente, la proposta della Commissione prevede ora, per ridurre ulteriormente il rischio, anche la fissazione di una quantità massima di 0,3 mg/kg di aflatossina b1 nelle materie prime impiegate per la

produzione di alimenti composti (in tedesco: « Ausgangserzeugnisse »). Le materie prime con un residuo di aflatossina superiore non possono più essere introdotte, lavorate o distribuite nella Comunità.

1.5. Negli ultimi anni singoli Stati membri, per migliorare la situazione dei residui, hanno emanato ulteriori disposizioni nazionali per le materie prime, dando così l'avvio a sviluppi divergenti nella Comunità. Come risultato, più volte si sono venuti a creare degli ostacoli agli scambi comunitari di alimenti per animali e di prodotti agricoli di origine animale. Con l'attuale proposta di direttiva si intende armonizzare le disposizioni nazionali in materia e bloccare gli sviluppi divergenti sopra menzionati.

1.6. Il Comitato sottolinea la necessità di emanare disposizioni più rigorose sul tenore di aflatossina, onde garantire ai consumatori dei prodotti alimentari di origine animale ineccepibili. Inoltre si creano in tal modo le premesse per un'esportazione senza ostacoli di tali prodotti agricoli nei paesi terzi, nei quali più volte si applicano disposizioni ugualmente rigorose sui residui dell'aflatossina.

1.7. Secondo il Comitato si deve inoltre continuare a garantire l'applicazione della direttiva attraverso controlli completi ed uniformi in tutti gli Stati membri.

1.8. Il Comitato invita la Commissione a seguire con estrema attenzione lo sviluppo delle conoscenze scientifiche sulle sostanze indesiderabili e a presentare, se del caso, adeguate proposte complementari.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1, paragrafo 1

Il Comitato constata che, con la modifica del titolo, il campo di applicazione della direttiva viene esteso, in

(¹) GU n. C 258 del 26. 9. 1984, pag. 7.

generale, alle materie prime impiegate per la produzione di alimenti composti per animali.

2.2. *Articolo 1, paragrafo 5*

Il Comitato ritiene che il concetto di cui all'articolo 3 bis, punto 2, lettera a), « fabbricanti riconosciuti di alimenti composti » dovrebbe essere definito in maniera vincolante per tutti gli Stati membri. Esso raccomanda di esaminare la possibilità di basare una tale definizione sull'ultima modifica della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. La definizione deve richiedere che il fabbricante (incluso l'operatore che prepara personalmente l'alimento) abbia accesso agli strumenti adeguati che gli consentano di accertare che la materia prima rientra nei limiti fissati per l'aflatossina.

2.3. *Articolo 1, paragrafo 5*

Il Comitato prende nota del fatto che, in base all'articolo 3 bis, paragrafo 3, va lasciato a discrezione degli Stati membri il compito di emanare, sul modello della normativa prevista per l'aflatossina, disposizioni analoghe per altre sostanze pericolose e per altre materie prime. Esso non esclude che gli Stati membri possano utilizzare tale facoltà in maniera diversa, con l'eventuale conseguenza di ostacolare lo scambio di merci all'interno della Comunità.

A suo avviso tali conseguenze dovrebbero essere viste alla luce del fatto che il diritto comunitario in materia di sostanze pericolose nei mangimi presenta comunque ancora delle carenze. Infatti, la proposta della Commissione del 1977, che fissava il tenore massimo di residui di fitofarmaci e che era stata approvata in linea di massima dal Comitato, non è stata ancora adottata dal Consiglio.

Il Comitato si rammarica che a questo proposito il Consiglio non abbia ancora preso alcuna decisione per avvicinarsi in tal modo all'obiettivo dell'armonizzazione in questo settore. Esso fa appello al Consiglio perché adotti quanto prima questa proposta della Commissione, tenendo presenti le osservazioni del Comitato.

2.4. *Articolo 1, paragrafo 10*

Il Comitato prende nota della dichiarazione della Commissione secondo la quale i controlli previsti, almeno quelli per sondaggio, devono essere effettivamente eseguiti e, nel caso delle materie prime che presentano dei pericoli, in maniera particolarmente

intensiva. Esso parte dal principio che i controlli degli alimenti d'importazione costituiscono solo il primo stadio di un sistema comunitario di controllo, che comprende anche controlli intensivi degli alimenti semplici e composti, come pure dei prodotti di perfezionamento.

2.5. *Articolo 1, paragrafo 13*

Il Comitato constata che alcuni Stati membri sono interessati a che venga fissata una quantità massima inferiore a 0,3 mg/kg. Esso prende nota tuttavia delle dichiarazioni della Commissione secondo cui la proposta quantità massima si basa su accurati studi scientifici,

La proposta tiene inoltre conto della situazione esistente in determinati paesi in via di sviluppo che per tradizione forniscono nella Comunità sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi. Il Comitato chiede in proposito alla Commissione di continuare ad appoggiare, nel quadro degli aiuti comunitari allo sviluppo, gli sforzi di questi paesi di offrire prodotti conformi alla regolamentazione comunitaria.

2.6. *Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto (aa)*

Il Comitato propone che nella proposta della Commissione si tenga conto dell'uso linguistico corrente in Gran Bretagna, ammettendo la denominazione « pet food » per gli alimenti destinati agli animali domestici.

2.7. *Articolo 3, paragrafo 4*

L'introduzione di nuovi elementi descrittivi nell'etichettatura degli alimenti composti per animali domestici proposta nell'articolo 5 bis, lettera a), può essere di pregiudizio alla produzione. Il Comitato si chiede se la normativa prevista sia sufficientemente flessibile rispetto alle esigenze dell'economia e se possa assicurare un'offerta a prezzi convenienti per i consumatori.

La Commissione dovrebbe quindi essere invitata a rivedere alcuni aspetti delle disposizioni di etichettatura degli alimenti per animali domestici e, in particolare :

- i) se sia effettivamente necessario aggiungere « il numero di codice del fabbricante, qualora non sia responsabile delle indicazioni che figurano sull'etichetta » [articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto bb)];
- ii) se non sia realistico fare una distinzione nel testo fra dichiarazioni sul prodotto e normali descrizioni del prodotto [articolo 3, paragrafo 4, lettera a)].

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Gerd MUHR

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti, presentati conformemente al regolamento interno, sono stati respinti dal Comitato nel corso dei dibattiti:

Punto 1.7**Aggiungere quanto segue alla fine del punto 1.7:**

« Il Comitato desidera sottolineare l'importanza di garantire l'efficacia dei controlli. Le ispezioni si dovrebbero concentrare sui prodotti più sospetti, in particolare arachidi e semi di cotone, e dovrebbero essere effettuate possibilmente al porto di entrata; il campionamento dovrebbe essere sufficientemente accurato da prevedere la presenza dell'aflatossina nei sacchi. Sarà anche necessario assicurarsi che vi sia una capacità di laboratorio adeguata per la prova alquanto complessa richiesta ».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 37, Voti contrari: 62, Astensioni: 7.

Dopo il punto 1.8 aggiungere il seguente nuovo punto:

« 1.9. Il Comitato sottolinea in questo contesto che non esiste ancora paradossalmente una direttiva corrispondente per la fissazione di tenori massimi per le sostanze e i prodotti indesiderabili negli alimenti destinati alle persone. Esso invita la Commissione ad elaborare una proposta che metta fine a questa lacuna, allo scopo di proteggere meglio il consumatore e di facilitare la libera circolazione dei prodotti ».

Risultato della votazione

Voti favorevoli: 15, Voti contrari: 54, Astensioni: 30.

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾

(85/C 87/03)

Il 22 ottobre 1984, il Consiglio ha deciso di consultare, a titolo facoltativo, a norma delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La sezione agricoltura, incaricata di preparare i lavori sull'argomento, ha formulato il suo parere sulla base della relazione orale del sig. Wick in data 10 gennaio 1985.

Il 30 gennaio 1985 (223ª sessione plenaria) il Comitato economico e sociale ha adottato (nessun voto contrario e 2 astensioni) il seguente parere:

1. Osservazioni di carattere generale

- a) non introduca malattie esotiche e
- b) non pregiudichi la salute delle popolazioni.

1.1. Il Comitato economico e sociale si compiace che la Commissione intenda assicurare, mediante una direttiva specifica, che l'importazione nel territorio della Comunità di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi

La proposta di direttiva in esame costituisce pertanto un complemento delle direttive esistenti in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e delle regolamentazioni riguardanti l'importazione di bovini e suini e di carni fresche da paesi terzi.

(1) GU n. C 286 del 25. 10. 1984, pag. 5.

1.2. Il Comitato prende atto che la presente proposta di direttiva s'ispira da vicino alla direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi. Al riguardo il Comitato rimanda ai propri precedenti pareri in materia.

1.3. Riguardo ai «considerando» il Comitato fa presente che nella proposta in esame i riferimenti alle ultime direttive che introducono modifiche in materia sono incompleti. Esso auspica che queste indicazioni vengano opportunamente completate.

2. Osservazioni particolari

2.1. Quarto considerando

Il Comitato rammenta che la situazione zoonosanitaria esistente in determinati paesi terzi o in regioni di paesi terzi non consente loro di esportare carni fresche verso la Comunità.

Esso rileva che, fintanto che tali paesi non disporranno di misure zoonosanitarie rispondenti alla normativa comunitaria in vigore, l'introduzione di talune malattie contagiose potrà essere evitata solo importando nella Comunità delle carni trasformate sterilizzate a caldo.

Il Comitato invita la Commissione a preoccuparsi al massimo dell'osservanza delle disposizioni prese nei confronti di tali paesi o di regioni di tali paesi.

2.2. Articolo 1, paragrafo 1

Il Comitato rileva con preoccupazione che la proposta non riguarda le condizioni applicabili all'importazione di prodotti a base di carne ottenuti interamente o parzialmente da carni fresche di pollame o da prodotti a base di carne contenenti carne di pollame. Il Comitato ritiene che la situazione che si protrae nella Comunità per quanto riguarda la protezione dei consumatori e del bestiame dall'importazione di epidemie costituisca una grave lacuna. Esso giudica urgente adottare disposizioni adeguate.

2.3. Articolo 9, paragrafo 5, lettera c)

Il Comitato si compiace che l'indipendenza degli assistenti nei confronti dei responsabili degli stabilimenti vada assicurata mediante uno statuto particolare. Esso suppone che questa disposizione si applichi di conseguenza anche all'autorizzazione e ai controlli previsti per gli stabilimenti.

2.4. Articolo 9, paragrafo 5, lettera d)

Il Comitato giudica indispensabile assicurare che il potere di decisione circa il risultato finale dell'ispezione delle carni venga attribuito unicamente al veterinario ufficiale. Esso auspica pertanto che la lettera d) del paragrafo 5 sia opportunamente completata in tal senso.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente del Comitato
economico e sociale*

Gerd MUHR

Parere in merito a una :

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che deroga al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1985/1986 — 1989/1990, di premi per abbandono definitivo di talune superfici vitate ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- modifica della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾ ⁽²⁾

(85/C 87/04)

Il Consiglio, in data 24 settembre 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il 21 novembre 1984, nel corso della 221ª sessione plenaria, il Comitato ha adottato a grande maggioranza (1 voto contrario e 8 astensioni) un primo parere provvisorio in materia ^(*), sulla base della relazione del sig. De Grave, relatore generale.

La sezione agricoltura, incaricata di preparare i lavori in merito, ha adottato il parere il 10 gennaio 1985 riferendosi alla relazione del sig. De Grave, relatore.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 gennaio 1985 nel corso della 223ª sessione plenaria, il seguente parere, con 56 voti a favore, 9 contrari e 8 astensioni :

1. Il contesto

1.1. In un contesto economico sociale generale che negli ultimi anni è andato straordinariamente degradandosi, gli Stati membri e la CEE sono stati costretti a procedere ad interventi molteplici e costosi a causa di situazioni di sovrapproduzione verificatesi tanto nell'agricoltura quanto nell'industria.

1.2. Per l'agricoltura, l'insuccesso evidente di tali interventi e l'insufficienza dei mezzi finanziari hanno indotto a rivedere la politica agricola comune adot-

tando, per varie produzioni, il principio dei limiti di produzione.

1.3. È apparso inoltre evidente che un migliore equilibrio dei mercati costituiva una premessa indispensabile all'ampliamento. Si deve altresì tener conto della preoccupazione di limitare le eccedenze croniche, che, svendute a basso prezzo sui mercati mondiali, rischiano di danneggiare in particolare il commercio estero di alcuni partner mediterranei della CEE, già in precarie condizioni economiche.

1.4. Il Comitato sottolinea pertanto che il settore vitivinicolo non è il solo ad essere interessato dal nuovo orientamento della PAC, dall'ampliamento e dalla politica mediterranea.

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 7.

⁽²⁾ Primo parere del CES: GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. C 23 del 25. 1. 1985, pag. 3.

^(*) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 18.

1.5. È vero tuttavia che, a motivo della sua rilevanza economica nell'Europa del sud, il settore presenta problemi di primo piano. Tenendo conto del fatto che le produzioni del Sud hanno beneficiato solo scarsamente dei vantaggi della PAC negli anni di prosperità, il Comitato ribadisce la necessità di procedere con maggiore equità nell'applicazione di una nuova politica agricola.

2. Produzione di vini da pasto

2.1. Il Comitato si dichiara d'accordo con la constatazione della Commissione relativa allo squilibrio tra la domanda e l'offerta nel settore vitivinicolo.

2.2. Risulta chiaro che, da una parte, l'evoluzione globale della produzione e, dall'altra, la riduzione del consumo, hanno determinato una situazione di eccedenze strutturali, che non ha potuto essere evitata a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza dei regolamenti, tanto dal punto di vista formale quanto da quello dell'applicazione effettiva.

2.3. Il Comitato ritiene che nel quadro dell'Europa dei 10 vadano adottate misure per ristabilire un equilibrio tra la produzione e la domanda.

2.4. Anche se la prospettiva di un prossimo ampliamento della CEE a due grandi paesi viticoli non rappresenta la ragione essenziale di una modifica della regolamentazione, il Comitato reputa tuttavia che la nuova politica vitivinicola debba servire d'esempio ai nostri futuri partner, che conoscono gravi situazioni di eccedenza.

2.5. Il Comitato ribadisce la necessità di uno sforzo parallelo e rilevante dei due gruppi di partner della CEE allo scopo di ristabilire nel settore un equilibrio tra produzione e consumo.

2.6. Il Comitato ricorda i pareri adottati in passato relativamente alla necessità di un'azione di allargamento degli sbocchi e si rammarica che la Commissione non abbia previsto niente in materia.

2.7. Esso constata che le proposte della Commissione riguardano più specificamente il settore dei vini da pasto mentre quello dei v.q.p.r.d. è oggetto solo di disposizioni di dettaglio. A tale proposito il CES ha già rilevato in passato che esistono delle zone di interpe-

netrazione tra le diverse categorie di produzione e di mercato.

2.8. Il Comitato sottolinea d'altra parte i problemi sollevati dalle interferenze tra il mercato dei vini da pasto e quello di altre produzioni viticole.

2.9. Le eccedenze trasformate in vini da pasto hanno potuto beneficiare degli interventi a favore di tale settore, mettendone in pericolo l'equilibrio finanziario ed impedendo così il risanamento che ci si attendeva. Ora né le proposte della Commissione né l'accordo di Dublino prevedono rimedi a tale situazione.

2.10. Tenuto conto dell'orientamento delle misure proposte dalla Commissione, il Comitato ritiene che occorra contrastare il rischio che una parte della produzione si sposti verso l'una o l'altra categoria.

2.11. Il Comitato si rammarica che il problema dei controlli non sia oggetto di alcuna proposta; teme di conseguenza che a prescindere dal valore delle misure suggerite la loro applicazione risulti insufficiente.

2.12. Il Comitato auspica che vengano rapidamente adottate le proposte formulate in precedenza dalla Commissione a proposito della creazione di un servizio specializzato di controllo europeo.

2.13. Esso ribadisce la necessità di disporre di statistiche attendibili sulle differenti categorie di vini, per quanto riguarda le superfici come pure i volumi e i tipi di prodotti.

3. Misure relative al mercato

3.1. Il Comitato sottolinea che le soluzioni proposte dalla Commissione per equilibrare il mercato sono meramente quantitative. Invece di eliminare i vini di mediocre qualità, le proposte si limitano ad una riduzione puramente proporzionale dei vini immessi sul mercato, a prescindere dalla loro qualità e dal fatto che possiedano o no un mercato. Si tratta certamente di una delle lacune più rilevanti delle proposte della Commissione, che rischia di indurre effetti poco soddisfacenti sia per i consumatori sia per i produttori. Inoltre, la soluzione è insoddisfacente anche su un piano meramente quantitativo, giacché penalizza proporzionalmente molto di più i vigneti a scarsa resa.

3.2. Il Comitato ritiene insufficiente assumere il solo criterio della resa per fissare le percentuali dei quantitativi da distillare.

3.3. La proposta sottolinea altresì una serie di difficoltà tecniche in materia di applicazione e di controllo.

3.4. Essa resta muta sulle modalità di assoggettamento alla distillazione obbligatoria nel caso dei produttori che abbiano già venduto o possano commercializzare agevolmente la loro produzione.

3.5. Per quanto riguarda l'applicazione della distillazione obbligatoria, appare eccessivamente complessa la proposta di modularla in funzione della resa per ettaro di ciascuna produzione in rapporto alla resa media della produzione nella Comunità, con l'aggiunta di una modulazione per tipo di vino tenendo conto della resa normale delle diverse zone o parti di zone viticole.

3.6. Il Comitato reputa che tale sistema esigerebbe una regolamentazione amministrativa assai rigida che non esiste dappertutto in Europa.

3.7. Esso propone invece un sistema più semplice, fondato sulla selezione qualitativa, tenendo conto di criteri obiettivi derivanti dall'analisi e completati dalla degustazione.

3.8. I vini che non rispondano a tali criteri dovrebbero essere destinati alla distillazione. Secondo gli esperti i criteri essenziali da prendere in considerazione sono i seguenti, ferma restando la necessità di riesaminare i criteri analitici attualmente vigenti:

- l'intensità colorimetrica o il colore;
- l'acidità totale;
- l'acidità volatile;
- la presenza di SO₂;
- la fermentazione malolattica.

3.9. Questi criteri sono già adottati in alcuni Stati membri per la selezione dei vini da pasto definiti all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 (Vins de pays, Vini tipici, Landweine). Se si volesse riservare l'accesso al mercato ai vini di migliore qualità, sarebbe opportuno vietare la commercializzazione dei vini che non rispondono ai criteri minimi, destinandoli alla distillazione obbligatoria.

3.10. Il Comitato ritiene che la frequenza del ricorso alle distillazioni d'intervento nel corso degli ultimi anni potrebbe consentire di designare le produzioni da eliminare prioritariamente dal mercato.

3.11. Il Comitato fa osservare che, contrariamente a quanto ammesso per altre produzioni agricole, il volume corrispondente al limite di garanzia non bene-

ficia di alcuna garanzia di prezzo. Esso rileva altresì che il congelamento dei prezzi raccomandato dalla Commissione non terrà conto dell'evoluzione dei costi di produzione.

3.12. La politica delle quote è destinata a tradursi in una limitazione delle spese della Comunità, nella soppressione dei contratti di stoccaggio a breve termine, nella limitazione della distillazione preventiva. Queste misure avranno conseguenze negative sul reddito dei viticoltori, in primo luogo per la riduzione del volume degli aiuti (circa 30 milioni di ECU in meno), e poi per la tendenza dei corsi ad allinearsi sul prezzo della distillazione preventiva, ovvero obbligatoria.

3.13. Il Comitato ritiene che nell'ambito del nuovo dispositivo di organizzazione del mercato dei vini da pasto, vada studiata la possibilità di un sostegno dei prezzi o di forme di garanzia.

3.14. Il Comitato si pone inoltre il problema dello smaltimento delle crescenti scorte di alcole derivanti dalle operazioni di distillazione nonché dei costi della distillazione e dello stoccaggio che ne risultano.

4. Misure strutturali

4.1. Il Comitato deplora l'insufficienza della concertazione con gli ambienti interessati dal nuovo orientamento della PAC, specie in materia di strutture.

4.2. Esso sottolinea le conseguenze nefaste di tale carenza per altre produzioni per le quali l'introduzione di quote di produzione implica la scomparsa o la riduzione di aziende, nonché la contrazione di attività per imprese situate a valle (industrie lattiere).

4.3. Le disposizioni riguardanti il settore vitivinicolo, che prevedono premi all'abbandono e la riduzione del diritto di impianto, avranno effetti considerevoli sulle strutture aziendali e, di conseguenza, sull'equilibrio regionale a tutti i livelli (agricolo-industriale e commerciale).

4.4. Il Comitato ritiene pertanto che la realizzazione del programma di abbandono del vigneto debba essere accompagnata da una concertazione con i diretti interessati e con gli organismi che li inquadrano (sindacati, associazioni, cooperative, banche, ecc.).

4.5. Il Comitato auspica che tale concertazione riguardi più specificamente i problemi di riconversione delle superfici che si sono rese libere in seguito all'abbandono dei vigneti e per le quali va previsto un

aiuto comunitario. Al riguardo il Comitato raccomanda che si compilino gli elenchi delle produzioni agricole consone alle diverse regioni.

4.6. Onde evitare il deterioramento della situazione di altre produzioni già eccedentarie dovranno essere prese in considerazione soltanto le produzioni deficitarie nella CEE o quelle che possono contare su una corrente durevole di esportazione.

4.7. Il Comitato è favorevole all'attuazione di piani concertati di riconversione vertenti su superfici omogenee utilizzando in particolare i metodi e i mezzi previsti nel quadro dei PIM.

4.8. In passato la politica di estirpazione non ha dato i risultati sperati e spesso è stata applicata in maniera disordinata. L'incentivo dei premi rischia di dipendere in gran parte dall'età dei viticoltori; un viticoltore anziano sarà tentato, più di uno giovane, di approfittare del premio all'estirpazione.

4.9. Dato che somme cospicue saranno stanziare per l'estirpazione e per la riconversione, *il Comitato sottolinea la necessità assoluta di ottenere realmente una considerevole riduzione del potenziale viticolo*, il che implica, da un lato, l'effettiva scomparsa delle superfici vitate per le quali sono stati versati i premi e, dall'altro, il divieto di nuovi impianti su superfici equivalenti.

4.10. Il Comitato sottolinea la necessità di instaurare un controllo specifico delle estirpazioni istituendo un servizio comunitario affidabile.

4.11. Per quanto concerne la riduzione dei diritti di reimpianto, il Comitato formula due obiezioni:

- a) in diversi Stati della CEE tale riduzione rappresenta una violazione del diritto di proprietà;
- b) il rischio di deterioramento delle strutture aziendali provocherà l'arresto delle estirpazioni necessarie al rinnovo del vigneto.

4.12. Il Comitato non è perciò favorevole alla riduzione autoritaria del diritto di reimpianto, come previsto dalla Commissione.

4.13. Tenuto conto delle opinioni che precedono e delle condizioni particolari che caratterizzano ciascuna regione, il Comitato raccomanda una politica generale in materia di estirpazione, di riconversione e di ristrutturazione che sia adeguata alle situazioni regionali, così articolata.

i) *Zone di estirpazione intensiva*

Pianure alluvionali con vigneti aventi elevate rese di vini di qualità insufficiente e con possibilità di irrigazione.

Tali zone beneficeranno di programmi di riconversione che prevedono aiuti per nuove colture ancora deficitarie in Europa o per le quali esistono sbocchi nei paesi terzi.

ii) *Zone di estirpazione selettiva:*

Pianure o lievi declivi privi di irrigazione e con vigneti inadeguati.

L'estirpazione dovrà colpire soltanto i vigneti di qualità inferiore. Nei migliori terreni viticoli il mantenimento dei vigneti dovrà essere sorretto da misure di ristrutturazione qualitativa concernenti prevalentemente i vitigni.

iii) *Zone viticole collinari*

Queste zone produttrici di v.q.p.r.d. o di vini da pasto personalizzati (vini tipici) devono mantenere la propria produzione viticola, tenuto conto, da un lato, della qualità della loro produzione e, dall'altro, dell'impossibilità di riconversione.

Tuttavia il basso livello dei redditi viticoli in queste zone rischia di costituire un incentivo all'estirpazione. Occorre quindi aumentare il reddito viticolo migliorando la qualità e favorendo la creazione di strutture di magazzino, di commercializzazione e di esportazione.

5. **Produzione dei v.q.p.r.d.**

5.1. Il Comitato ritiene che l'attuale regolamentazione comunitaria stabilisca una cornice abbastanza ampia che lascia agli Stati membri una grande libertà circa le norme di produzione e di elaborazione dei v.q.p.r.d. Gli Stati membri possono segnatamente creare o riconoscere dei v.q.p.r.d. senza riferirne in via preliminare agli organi comunitari; essi possono inoltre fissare liberamente le condizioni di produzione e, in particolare, la resa per ettaro.

5.2. Pur ritenendo che, in base alla consuetudine e alla tradizione, gli Stati membri debbano mantenere un ampio potere di valutazione per definire i loro v.q.p.r.d., il Comitato approva le proposte della Commissione che prevedono:

- a) la trasmissione alla Commissione dell'elenco dei v.q.p.r.d. riconosciuti dagli Stati, nonché le rese per ettaro fissate per ciascuno di essi ;
- b) l'autorizzazione della Commissione per il riconoscimento di un v.q.p.r.d., tenendo conto delle prospettive di smaltimento ;
- c) la fissazione di titoli alcolometrici naturali per regione, sottoregione, comune, o parte di comune, tenendo presente la varietà di vitigno ;
- d) la limitazione delle rese ad un livello equo.

5.3. Il Comitato si rammarica che questo dispositivo non sia stato recepito nel compromesso di Dublino.

5.4. Esso sottolinea inoltre la necessità di limitare le possibilità di nuovi impianti nelle zone di v.q.p.r.d. già riconosciuti, che rimangono di esclusiva competenza degli Stati membri.

5.5. Il Comitato è in generale favorevole ad un maggior rigore circa l'applicazione dei limiti di resa.

5.6. Quanto ai superamenti ammissibili per le annate eccezionali il Comitato chiede che il controllo della qualità sia più severo.

5.7. Secondo il Comitato ai quantitativi eccedentari va opposto un blocco organizzato mentre va evitata nella misura del possibile la distillazione obbligatoria.

5.8. Il Comitato considera che oltre all'utilizzazione dei mosti e dei mosti concentrati previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 338/79, l'utilizzazione dei mosti concentrati rettificati per la dolcificazione dei v.q.p.r.d. sia una misura auspicabile.

6. Osservazioni finali

6.1. Il Comitato reputa che la nuova politica vitivinicola proposta dalla Commissione e confermata, per il settore dei vini da pasto, dall'accordo dei capi di Stato a Dublino, non possa limitarsi ad una semplice soppressione delle eccedenze mediante misure vertenti sul mercato o sulle strutture.

6.2. Tale politica deve nel contempo incoraggiare una produzione di elevata qualità nelle zone che si prestano al mantenimento della viticoltura e consentire riconversioni economiche redditizie e socialmente utili nelle zone dove invece la produzione viticola non è indicata. Al riguardo la rapida attuazione dei PIM sarà di grande utilità per le regioni mediterranee interessate.

6.3. Prima di concludere il Comitato rileva una volta di più con rammarico l'insufficienza della concertazione con gli ambienti interessati. Ciò spiega forse le numerose lacune constatate nelle proposte in esame, sia sul piano dell'applicabilità tecnica dei regolamenti sia sul fondo: criteri esclusivamente quantitativi e mancanza di criteri qualitativi, politica di riconversione inesistente, nessuna disposizione che garantisca un sufficiente controllo o che consenta una netta separazione del mercato dei vini da pasto da certi mercati vitivinicoli connessi, ecc.

6.4. Il Comitato chiede perciò alla Commissione di riferirsi alla prassi di concertazione vigente in tutti gli Stati membri onde pervenire ad una soluzione equa, efficace e realizzabile, altrimenti le misure proposte dovranno nuovamente essere rimaneggiate come già avvenuto più volte in passato.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente del Comitato
economico e sociale*

Gerd MUHR

Parere riguardante :

- la terza modifica della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- la modifica della proposta di regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾,
- la modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾

(85/C 87/05)

Il 22 gennaio 1985 il Consiglio ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale sulle tre proposte di modifica summenzionate relative ai regolamenti (CEE) n. 337/79 e (CEE) n. 338/79, che sono state presentate dalla Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE.

Le proposte in parola sostituiscono la prima modifica presentata dalla Commissione il 28 settembre 1984, in merito alla quale il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 30 gennaio 1985 ⁽²⁾.

In seguito alla richiesta della Repubblica federale di Germania la Commissione prevede un'ulteriore proroga del periodo durante il quale è ammesso l'arricchimento dei vini mediante utilizzazione di saccarosio in soluzione acquosa. (L'ultima proposta del titolo si riferisce a questo problema).

Data l'urgenza dell'esame delle tre proposte, il 30 gennaio 1985, nel quadro della 223ª sessione plenaria il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare il sig. De Grave relatore generale.

Nel corso della suddetta sessione plenaria esso ha adottato il seguente parere con 44 voti favorevoli, 1 contrario e 17 astensioni.

Riguardo alla terza modifica del regolamento (CEE) n. 337/79 : si veda la prima proposta indicata nel titolo.

Il Comitato constata che le proposte in esame, le quali fanno seguito agli orientamenti decisi nel quadro del Consiglio di Dublino, non sono tali da indurlo a modificare le osservazioni formulate e gli indirizzi raccomandati nel parere sulle proposte della Commissione del 12 settembre 1984.

Riguardo alla modifica del regolamento (CEE) n. 337/79 e del regolamento (CEE) n. 338/79 : si veda la seconda e la terza proposta indicate nel titolo ⁽³⁾.

Il Comitato rammenta di aver più volte chiesto che si ponesse fine alla pratica dell'arricchimento dei vini mediante utilizzazione di saccarosio in soluzione acquosa.

Esso insiste pertanto affinché questa sia l'ultima deroga ammessa.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente del Comitato
economico e sociale*

Gerd MUHR

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 7, e GU n. C 23 del 25. 1. 1985, pag. 3.

⁽²⁾ Vedi il relativo capitolo nella Gazzetta ufficiale indicata in precedenza.

⁽³⁾ Gu n. C 23 del 25. 1. 1985, pag. 3.

Parere concernente le proposte della Commissione relative all'attuazione di una politica mediterranea della Comunità ampliata

(85/C 87/06)

La Commissione delle Comunità europee, in data 12 giugno 1984, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte relative all'attuazione di una politica mediterranea della Comunità ampliata.

La sezione relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Briganti, in data 15 gennaio 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, meno 4 astensioni, nel corso della 223ª sessione plenaria, seduta del 31 gennaio 1985, il seguente parere.

Introduzione

1. Una verifica e una ridefinizione della politica della Comunità europea verso i paesi terzi è resa più che mai urgente in vista dell'allargamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo.

2. I negoziati con i due paesi candidati all'adesione suscitano gravi preoccupazioni fra i paesi mediterranei, i quali temono che l'ampliamento possa pregiudicare i legami economici, e soprattutto commerciali, con la Comunità.

3. D'altronde, pur stimando che gli accordi bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi mediterranei abbiano avuto innegabili conseguenze positive, il Comitato ritiene che in vari settori (tra cui il commerciale, industriale, agricolo, finanziario, sociale), tali accordi non abbiano mantenuto le promesse, ovvero abbiano ottenuto un impatto molto limitato, o sono rimasti lettera morta.

3.1. Il Comitato ritiene quindi che delle condizioni accettabili, che consentano agli accordi bilaterali in questione di funzionare correttamente, dovrebbero essere definite in concertazione con i paesi interessati e in particolare con le organizzazioni professionali di tali paesi. È in tale contesto che i negoziati preliminari, condotti dalla Commissione con i paesi mediterranei, assumono tutta la loro importanza.

4. Nel complesso, i paesi mediterranei costituiscono per la Comunità un mercato estremamente importante. Quindi, affinché tale mercato possa sussistere e svilupparsi, i paesi terzi mediterranei devono poter continuare ad esportare i propri prodotti verso la Comunità.

5. La continuità delle relazioni con tali paesi è dunque vitale per la Comunità, non solo in ragione delle ripercussioni sul livello dell'occupazione, ma anche nella misura in cui essa incide sul campo economico, politico e anche sociale, ecologico e strate-

gico. Tali relazioni interessano pertanto i cittadini di tutti i paesi della Comunità.

6. Una politica lungimirante nel Mediterraneo dovrebbe puntare ad attenuare gli squilibri non solo fra nord e sud ma anche all'interno dell'area considerata. Essa dovrebbe promuovere come obiettivo fondamentale l'impiego delle risorse umane e materiali di tale regione, anche sul mercato internazionale. Dovrebbe infine contribuire alla pace, alla sicurezza ed alla stabilità di tale regione.

7. Nell'analisi delle ripercussioni prevedibili dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità dovrebbe tener conto delle varie situazioni dei paesi terzi mediterranei, nonché delle profonde modifiche che subisce attualmente la politica agricola comune.

L'importanza dell'aspetto commerciale della politica mediterranea della Comunità

8. Il Comitato constata che gli accordi stipulati con i paesi terzi mediterranei non sono riusciti ad impedire l'aggravarsi del loro deficit commerciale nei confronti della Comunità, il quale, nel complesso, è quasi triplicato in dieci anni.

9. Nel 1982, le importazioni della Comunità in provenienza dai partner mediterranei si elevavano a 22 miliardi di ECU, mentre le esportazioni comunitarie verso i loro mercati raggiungevano 29 miliardi di ECU. Fatti salvi i prodotti petroliferi, il deficit complessivo dei paesi mediterranei con la Comunità raggiunge i 19 miliardi di ECU e il tasso di compensazione delle importazioni con le esportazioni, negli scambi con la Comunità, è pari appena al 33 %.

10. Il 40 % degli acquisti dei paesi terzi mediterranei alla Comunità è costituito da beni strumentali indispensabili al loro sviluppo economico e sociale. Un drastico contenimento di tali importazioni (in particolare in ragione di una riduzione dei loro introiti dovuti alle esportazioni sul mercato europeo) rischia di provocare a lungo termine squilibri sempre più preoccupanti.

11. Dal punto di vista della Comunità stessa, d'altronde, le vendite nei paesi mediterranei costituiscono un importante sbocco commerciale sicuro di cui tutti gli Stati membri sono, a vario titolo, beneficiari. Pertanto l'Europa dei Dieci resta finora — e di gran lunga — il primo fornitore dei paesi del bacino mediterraneo, i quali da soli rappresentano il 10 % del commercio extracomunitario.

12. La Comunità, dal canto suo, assorbe più della metà delle esportazioni dei paesi terzi mediterranei.

13. L'interdipendenza commerciale tra la Comunità e i paesi in questione è importante per tutti i paesi interessati. Il Comitato riconosce, con la Commissione, che essa è un elemento fondamentale della politica mediterranea che la Comunità è chiamata a ridefinire in previsione dell'ampliamento.

L'aspetto industriale

14. L'accesso in franchigia dei prodotti industriali dei paesi interessati — non necessariamente accompagnato da reciprocità, neanche parziale — sul quale poggiano tutti gli accordi conclusi nel quadro della politica mediterranea, ha costituito una delle concessioni più importanti da parte della Comunità, a titolo di incoraggiamento sostanziale e indispensabile ai loro sforzi di industrializzazione. Tale politica si è principalmente tradotta in un'eccessiva specializzazione di numerosi paesi nello sviluppo delle esportazioni del tessile, che si è rivelato il settore prioritario, se non l'unico dinamico nei vari piani di sviluppo elaborati nel comprensorio del bacino mediterraneo. L'espansione del settore tessile, prevalentemente orientato verso lo sbocco rappresentato dall'Europa dei Dieci, è stato spesso, in realtà, sostenuto da investimenti di origine comunitaria, specialmente in forma di traffico chiamato di « perfezionamento attivo »⁽¹⁾.

15. In seguito alla situazione occupazionale particolarmente critica del settore tessile, a partire dal 1977 la Comunità — come la maggior parte dei paesi industrializzati (es. : USA, Canada, paesi dell'EFTA, ecc.) — ha negoziato con molti fornitori, mediterranei ed altri, che praticavano prezzi vantaggiosi, degli accordi di autolimitazione per determinati tessuti particolarmente sensibili. Rispetto agli obiettivi commerciali della politica mediterranea della Comunità tali accordi rappresentano un passo indietro e vengono interpretati dai paesi partner come grave pregiudizio allo spirito degli accordi stipulati tra essi ed i Dieci.

16. In tale contesto, il Comitato approva la necessità sostenuta dalla Commissione di :

— Riaffermare il principio dell'accesso preferenziale al mercato comunitario per i prodotti industriali mediterranei, fondamento essenziale degli accordi che ha sottoscritto nei loro confronti.

— Ristabilire in tal modo la fiducia e la credibilità che tali accordi devono poter ispirare ai partner, nonché agli investitori — specialmente comunitari — e ciò precisamente nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità.

— Prevedere, nell'ambito del settore tessile, un ritorno progressivo, nella misura del possibile, al regime normale contemplato dagli accordi, a condizioni che sia esclusa qualsiasi pratica di dumping.

— Stabilire in futuro formule efficaci di concertazione permanente con i partner per evitare il crearsi di nuove situazioni critiche in un determinato numero di settori vulnerabili.

17. Al di là del settore commerciale, il Comitato insiste sull'importanza che riveste la cooperazione industriale (menzionata successivamente) quale vettore di sviluppo delle economie dei paesi terzi mediterranei.

L'aspetto agricolo

18. L'ampliamento della Comunità rischia innanzitutto di compromettere gravemente i flussi commerciali di taluni paesi del bacino mediterraneo verso la Comunità, considerando che la preferenza comunitaria favorirà lo smercio dei prodotti dei nuovi Stati membri.

19. Il Comitato raccomanda di evitare nell'immediato una riduzione drastica delle esportazioni dei paesi mediterranei, che hanno un bisogno vitale degli introiti in valuta estera che ne ricavano.

20. La Comunità dovrà progressivamente accordare i benefici della politica agricola comune ai nuovi Stati membri. Questi ultimi dovranno a loro volta sostenerne gli oneri. E dovranno altresì accettare, parallelamente, gli impegni che la Comunità ha assunto nei confronti dei paesi terzi, specialmente i paesi in via di sviluppo e, tra essi, i paesi mediterranei.

21. Il Comitato condivide perciò, in linea di massima, le proposte della Commissione intese a garantire, nel breve periodo, ai prodotti in oggetto l'effettivo accesso al mercato comunitario. Se a tal fine risulta indispensabile prevedere una flessibilità dei meccanismi di protezione del mercato agricolo comunitario e instaurare massimali, occorre agire nel quadro di una concertazione con i paesi partner e gli ambienti interessati.

22. Tuttavia la doverosa solidarietà che la Comunità deve a questi paesi in difficoltà non deve danneggiare i produttori agricoli del Sud della Comunità le cui difficili condizioni sono note.

(1) Dal punto di vista della Comunità si tratta di un perfezionamento passivo.

23. Il Comitato suggerisce che la Commissione elabori quanto prima proposte precise intese:

- a definire le ripercussioni delle importazioni provenienti dai paesi terzi mediterranei sugli obiettivi di produzione della Comunità ampliata;
- a valutare il costo dell'operazione a carico, da un lato, del FEAOG, sezione garanzia e, dall'altro, della politica di sviluppo,

tenendo conto delle osservazioni che seguono.

24. Il Comitato esprime dei dubbi quanto all'efficacia di un sistema così concepito per taluni *ortofrutticoli*. In effetti, a partire dal novembre 1983, è stata stabilita l'indicizzazione dei prezzi di riferimento che rischia di compromettere l'effettivo accesso dei prodotti mediterranei ai mercati comunitari e quindi di provocare, a breve termine, una restrizione delle esportazioni dei paesi mediterranei. Il calcolo della media delle esportazioni tradizionali, durante gli ultimi cinque anni, sarà comunque effettuato su questo nuovo parametro e si tradurrà in un allentamento degli impegni comunitari.

24.1. Il Comitato ritiene che sarebbe preferibile aiutare i settori e le regioni interessati, istituendo un sistema di premi alla diversificazione della produzione, destinato alla ricerca di una migliore complementarità stagionale dell'offerta dei paesi terzi mediterranei rispetto a quella dei produttori comunitari e all'instaurazione di procedure di concertazione tra partner del bacino mediterraneo allo scopo di ottenere una migliore disciplina di produzione, in funzione anche delle esigenze del mercato interno.

25. Per quanto concerne il *vino*, il Comitato approva l'impostazione della Commissione che consiste nell'utilizzare la politica mediterranea per promuovere una più alta qualità nel settore. Il Comitato sottolinea tuttavia che i provvedimenti adottati dalla Commissione — graduale sostituzione delle esportazioni di vino sfuso da pasto con vini di qualità imbottigliati — rischiano di non garantire una compensazione sufficiente ai paesi terzi mediterranei che subiscono le conseguenze negative dell'ampliamento. Esso propone dunque di esaminare la possibilità di aiutare il settore vitivinicolo non solo a livello dell'imbottigliamento ma anche a livello della commercializzazione verso i mercati dei paesi terzi (produttori, cooperative, vendita). Possono inoltre risultare indispensabili delle misure analoghe a quelle proposte al precedente capoverso per gli *ortofrutticoli*.

26. *L'olio d'oliva* costituisce già un serio problema per la Comunità dei Dieci, destinato ad aggravarsi in seguito all'adesione. Il supplemento di produzione che risulterà dall'ampliamento troverà molto difficilmente degli acquirenti nella Comunità, anche nell'ipotesi

assurda che si chiudessero le frontiere alle importazioni provenienti dai paesi terzi.

26.1. Il Comitato approva pertanto le concessioni proposte in tale settore dalla Commissione che suggerisce una garanzia decrescente di acquisto per le quantità tradizionalmente esportate dalla Tunisia verso la Comunità, corredata da un aiuto al consumo interno di tale paese e al consumo nella CEE stessa.

26.2. In tale contesto il Comitato sottolinea la necessità di sfruttare le disposizioni di cooperazione industriale per aumentare il potere d'acquisto delle popolazioni dei paesi terzi mediterranei, al fine di stimolare il consumo in loco di tale prodotto che s'inserisce facilmente nelle abitudini alimentari locali.

26.3. Il Comitato economico e sociale ritiene che l'olio d'oliva dovrebbe essere oggetto di una vera e propria politica di promozione e valorizzazione (individuazione dei mercati, inclusi i paesi terzi, smercio) da parte della Comunità, nell'ambito della quale la produzione dei paesi terzi mediterranei occupa un posto prestabilito: le quote di produzione, assegnate ogni anno ai paesi terzi, dovrebbero essere disciplinate da un regime di produzione, di concerto con la Comunità ed i paesi terzi interessati.

26.4. Il Comitato mette in rilievo la funzione ecologica dell'olivicoltura in determinate regioni dei paesi terzi mediterranei ove costituisce una barriera efficace ed insostituibile contro la desertificazione.

27. Relativamente ai costi, per la Comunità allargata, dei provvedimenti d'emergenza da introdurre per favorire lo sbocco delle esportazioni tradizionali di prodotti agricoli dei paesi terzi mediterranei nella Comunità, il Comitato rileva che, rispetto alla produzione comunitaria, i volumi d'esportazione di tali paesi sono relativamente scarsi. La Commissione pertanto dovrebbe valutare attentamente il costo delle misure proposte e determinarne la durata ottimale in previsione di un'organizzazione della produzione agricola nei paesi terzi mediterranei colpiti dagli effetti dell'ampliamento che non si riveli dipendente da un sistema artificiale di protezione.

L'aspetto sociale

28. In seguito alle legittime preoccupazioni espresse dai paesi partner interessati, relativamente alla sorte dei lavoratori migranti originari di tali paesi e residenti nella CEE, il Comitato intende sottolineare l'importanza del contributo allo sviluppo di alcuni paesi della CEE dei lavoratori provenienti particolarmente dai paesi terzi mediterranei.

29. Il Comitato disapprova ogni forma di discriminazione e di razzismo e conviene con la Commissione sul fatto che lo stesso Consiglio dovrebbe condannarle.

30. Il Comitato deplora che, otto anni dopo la conclusione degli accordi di cooperazione tra la CEE e vari paesi terzi mediterranei — nella fattispecie i tre paesi del Magreb — il capitolo concernente « La cooperazione nel settore della manodopera » non sia stato applicato. Esso chiede che il Consiglio delle Comunità europee dia quanto prima il suo benestare affinché i consigli di cooperazione previsti dagli accordi in questione possano varare le disposizioni intese a mettere in vigore i testi del 1976, specialmente in materia di sicurezza sociale.

31. Riferendosi al suo parere emesso il 25 ottobre 1984 in merito ai lavoratori migranti (¹), e malgrado le evidenti difficoltà, il Comitato sostiene le proposte della Commissione riguardanti il coordinamento a livello comunitario delle azioni previste o avviate bilateralmente, affinché la cooperazione in tale settore sia orientata sia verso un migliore inserimento della popolazione immigrata nel tessuto socioeconomico del paese ospitante, per coloro che desiderano restarvi, sia, per i lavoratori che intendono rientrare nel proprio paese d'origine, verso azioni volte ad aiutarli a superare gli ostacoli al rimpatrio. Va esclusa qualsiasi politica di rimpatrio sistematico ed obbligatorio.

31.1. Il Comitato auspica che vengano proseguite ed ampliate le esperienze realizzate in alcuni Stati membri in materia di istruzione e di integrazione dei lavoratori migranti.

31.2. Nell'insistere specificamente sul punto 3.3 del summenzionato parere del 25 ottobre, relativo alle « Possibilità di reintegrazione », il Comitato si augura che tali azioni vengano effettuate in stretta collaborazione con i paesi d'origine, e siano volte a favorire lo sviluppo occupazionale in tali paesi.

32. La Comunità, e più particolarmente il Fondo sociale, dovrebbe fornire un contributo sostanziale ai programmi di formazione dei lavoratori in questione, in collaborazione con i paesi di origine ed i paesi comunitari ospitanti, che si tratti di lavoratori che desiderino integrarsi nella Comunità o di persone che intendono prepararsi ad un'attività produttiva da svolgere nel proprio paese d'origine. In tale contesto le PMI e le cooperative meritano un ruolo di primo piano.

33. In merito al programma di aiuti allo sviluppo destinato ai paesi terzi mediterranei, il Comitato insiste affinché entrambi i partner (CEE e paesi terzi) s'impegnino a rispettare le disposizioni contemplate nelle convenzioni dell'OIL (specialmente le convenzioni 97

e 143). In tale contesto, il Comitato ribadisce più specificamente i seguenti principi :

- la parità di trattamento indipendentemente dall'origine, dalla nazionalità, dalla razza, dalla religione o dalle convinzioni politiche ;
- il rispetto del diritto all'organizzazione sindacale ;
- il diritto delle organizzazioni sindacali di negoziare accordi in materia di condizioni di lavoro ;
- la sicurezza sul luogo di lavoro, la sicurezza dell'impiego (sicurezza sociale, ecc.) ;
- il rispetto delle norme sociali minime consacrate dall'OIL e dalla convenzione sui diritti dell'uomo.
- le azioni comuni da intraprendere contro l'occupazione illegale, le migrazioni clandestine e i traffici di manodopera.

La cooperazione con i paesi del bacino mediterraneo

34. I forti squilibri economici e sociali tra i paesi mediterranei e al loro interno implicano la necessità di elaborare politiche di cooperazione per superarli, o almeno attenuarli e renderli tollerabili. Queste politiche di cooperazione dovranno essere condotte non solo dai paesi membri della Comunità ma anche dai paesi terzi mediterranei più avanzati e con maggiori disponibilità di risorse materiali e umane. La Comunità dovrà pertanto farsi promotrice di azioni di cooperazione Sud-Sud su scala mediterranea.

35. Una crescente complementarità economica dei paesi terzi mediterranei tra di loro — oltre che con la CEE — costituirebbe uno strumento reale ed efficace per la stabilità e la pace in questa regione.

La cooperazione scientifica e tecnologica

36. Il Comitato condivide le proposte della Commissione che raccomanda in via prioritaria la cooperazione scientifica e tecnica nei settori della medicina, dell'energia, dell'ambiente, dell'informazione e della formazione. Esso considera nondimeno che si dovrebbe porre l'accento sulla ricerca di tecnologie « originali » adeguate alle condizioni climatiche, all'ambiente naturale e alle strutture sociali delle regioni mediterranee. Le regioni mediterranee della CEE ampliata (Mezzogiorno, Spagna, Grecia, ecc.) potrebbero costituire « laboratori privilegiati » per la concezione e la sperimentazione di dette tecnologie originali.

36.1. Alcuni paesi del bacino mediterraneo dispongono di tecnologie adeguate alla regione. La Comunità potrebbe aiutarli nella ricerca di applicazioni pratiche.

(¹) GU n. C 343 del 24. 12. 1984.

La cooperazione agricola

37. Andrebbero incoraggiate le iniziative volte a conseguire un più elevato grado di autosufficienza alimentare, specie mediante investimenti nelle imprese agroalimentari soprattutto comunitarie disposte a fornire tecnologie adeguate alle esigenze locali.

La cooperazione industriale

38. Il Comitato richiama l'attenzione sull'importanza della cooperazione industriale, dettata da quattro considerazioni principali:

- a) deve consentire la valorizzazione in loco delle materie prime minerali e agricole.
- b) Deve compensare i posti perduti nell'agricoltura in seguito agli sforzi di razionalizzazione nel settore, attraverso la creazione di nuovi posti nel secondario.
- c) Deve favorire uno sviluppo industriale che risponda maggiormente alle necessità specifiche dei mercati interni dei paesi terzi mediterranei evitando un'eccessiva dipendenza di questi ultimi per i loro sbocchi all'esportazione, specialmente nei confronti della CEE.
- d) Deve consolidare la crescente complementarità dei paesi in causa rispetto ai tradizionali fornitori di prodotti industriali.

38.1. Sia nel campo della produzione che in quello della commercializzazione, il Comitato insiste sull'importanza della creazione di « joint ventures » tra imprese comunitarie e imprese del bacino mediterraneo, specie PMI e cooperative. I paesi terzi mediterranei dovrebbero apportare il loro contributo in materia migliorando il quadro di operatività degli investimenti comunitari.

38.2. I paesi della Comunità potrebbero favorire la creazione di tali « joint ventures » armonizzando la normativa nei confronti dei diversi paesi terzi mediterranei e tentando di sormontare gli eventuali ostacoli di ordine politico.

La cooperazione multilaterale

39. Il Comitato condivide la posizione della Commissione che raccomanda di evitare — mediante periodiche concertazioni tra gli operatori economici interessati — le eccedenze produttive a prezzi non

competitivi, specie dei « prodotti sensibili » sia industriali che agricoli. Se si vuole tuttavia pervenire ad una più intensa valorizzazione delle risorse — naturali ed umane — esistenti potenzialmente nei paesi mediterranei, si deve agire sull'offerta dei prodotti mediterranei (migliorandone la produzione) e sulla domanda (allargandone il consumo e gli sbocchi anche sui mercati dei paesi terzi).

La cooperazione finanziaria

40. Il Comitato constata che le proposte della Commissione in materia si iscrivono nella difficile realtà finanziaria della CEE. Gli investimenti delle imprese comunitarie private nei paesi terzi mediterranei — specie in settori strategici per la cooperazione allo sviluppo quali l'industria agroalimentare, le attrezzature medico-farmaceutiche, la valorizzazione delle risorse naturali e turistiche, ecc., potrebbero svolgere un ruolo altamente positivo per le economie ed il livello di vita delle popolazioni interessate. Ciò consentirebbe inoltre di contrastare la crescente concorrenza delle multinazionali USA e giapponesi su questi mercati.

Conclusione

41. Il Comitato economico e sociale ritiene che l'interdipendenza delle economie dei paesi del bacino mediterraneo e della Comunità esiga da parte di quest'ultima una presa di coscienza e rapide decisioni nella prospettiva sia del suo ampliamento alla Spagna e al Portogallo sia del consolidamento dei suoi scambi e delle altre forme di cooperazione con i paesi mediterranei; a tal fine va stabilita una normativa, destinata a garantire ai paesi partner interessati i flussi di esportazione necessari al loro sviluppo e la continuità dei loro acquisti nella Comunità. Il costo di tale politica dovrebbe essere assunto dalla Comunità, per evitare tra l'altro che soltanto gli agricoltori, e precisamente quelli delle regioni mediterranee, ne facciano le spese. Detta normativa andrebbe elaborata di concerto con i paesi candidati all'adesione prima della fine delle attuali trattative per l'ampliamento, le quali non dovrebbero tuttavia subire ritardi a causa di essa.

42. Il Comitato auspica infine di poter ritornare sul tema delle relazioni con i paesi terzi mediterranei nel contesto dell'ampliamento, onde analizzare nei particolari i problemi specifici che incontrano i singoli paesi, l'insieme della regione mediterranea e la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1985.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Gerd MUHR

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamento respinto

L'emendamento che segue, presentato in base al parere della sezione relazioni esterne e conformemente al regolamento interno, è stato respinto dal Comitato nel corso dei dibattiti.

Inserire un nuovo punto 40, che recita :

« Per evitare di destare false speranze nei paesi mediterranei quanto alla portata di tale normativa, il Comitato insiste affinché l'attenzione delle parti coinvolte nelle trattative sia immediatamente focalizzata sul fatto che la Comunità è vincolata da una serie di limitazioni oltre a quelle derivanti dall'adesione della Spagna e del Portogallo. Queste limitazioni sono determinate dalla politica agricola comune, specialmente per quanto riguarda i prodotti mediterranei, nonché da fattori quali vincoli di bilancio, limitate risorse finanziarie ed accordi commerciali con i paesi terzi ».

Risultato della votazione

Voti favorevoli : 4, Voti contrari : 49, Astensioni : 24.

Parere in merito alla proposta di sedicesima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto : regime comune applicabile a taluni beni gravati definitivamente dell'imposta sul valore aggiunto, importati da un consumatore finale di uno Stato membro e provenienti da un altro Stato membro

(85/C 87/07)

Il Consiglio, in data 7 agosto 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione affari economici e finanziari, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Della Croce in data 22 gennaio 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 gennaio 1985, nel corso della 223ª sessione plenaria, all'unanimità meno un'astensione il seguente parere :

1. Osservazioni generali

La proposta della Commissione di sedicesima direttiva IVA rientra nel quadro dell'azione volta ad armonizzare i sistemi dell'imposta sul valore aggiunto.

La proposta viene a completare la sesta direttiva IVA e la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.

Sopprimendo la doppia imposizione, la proposta di sedicesima direttiva migliora la situazione dei privati

che acquistano beni usati in un altro Stato membro e le persone che traslocano da uno Stato membro a un altro all'interno della Comunità.

Il Comitato si compiace di tale proposta che contribuirà sicuramente al miglioramento degli scambi intracomunitari e dello spostamento delle persone tra gli Stati membri e chiede alla Commissione di proseguire la propria azione per migliorare in futuro la direttiva proposta alla luce dell'esperienza acquisita.

2. Osservazioni particolari

2.1. *Articolo 2, secondo capoverso*

Il Comitato giudica insufficiente il periodo di trenta giorni proposto, durante il quale i beni acquistati presso un soggetto passivo sarebbero esclusi dal campo di applicazione della sedicesima direttiva. Con un termine così breve sarà difficile evitare che beni nuovi acquistati in un paese con un'aliquota IVA modesta siano rivenduti immediatamente e importati in un altro paese dove l'aliquota IVA è elevata. Per ridurre i casi di frode sembra più adeguato un lasso di 60 giorni.

2.2. *Articolo 3*

Per la definizione del concetto di « consumatore finale » la proposta si riferisce a diverse disposizioni della sesta direttiva IVA.

Il Comitato ritiene che tale definizione potrebbe essere interpretata in modo differente in certi casi e soprattutto nei casi delle persone che esercitano una professione liberale o affine. Sembra perciò opportuno un miglioramento di tale definizione.

2.3. *Articolo 4, primo e secondo capoverso*

Il Comitato propone di unificare le due categorie previste alle lettere a) e b) del primo capoverso, prevedendo il rimborso per tutti i beni il cui valore, IVA inclusa, sia superiore al triplo dell'importo della franchigia prevista dall'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, senza tener conto della data dell'ultima vendita del bene. Il secondo capoverso va quindi modificato in conseguenza.

Secondo il Comitato tali modifiche sono necessarie per semplificare le procedure e per ragioni di equità nei confronti di tutti i beni.

Il Comitato ritiene inoltre che sarebbe opportuno prevedere un'indicizzazione del succitato valore (triplo dell'importo della franchigia) allo scopo di procurare al meccanismo di valutazione la necessaria flessibilità nel tempo.

2.4. *Articolo 5*

Il Comitato constata che l'obbligo della prova incombe al consumatore finale e che in caso di mancanza di tale prova, lo Stato membro d'importazione (articolo 9 della proposta) può accettare ogni altro mezzo di prova o presumere che l'IVA sia stata riscossa nello Stato membro di esportazione.

Il Comitato reputa che vada semplificato l'obbligo succitato e che inoltre tutti gli Stati membri debbano applicare norme identiche o analoghe quanto alla scelta degli altri mezzi di prova da prendere in considerazione.

Il Comitato propone inoltre di ridurre il termine di 3 mesi previsto dalla proposta per il rimborso dell'imposta da parte dello Stato membro di esportazione.

2.5. *Articoli 6 e 7*

In ordine a tali articoli il Comitato chiede che siano prese in considerazione le osservazioni da essa formulate a proposito dell'articolo 4.

Il Comitato raccomanda infine che la sedicesima direttiva sia applicata in tutti gli Stati membri senza indugio e senza eccezioni.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Gerd MUHR

Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ⁽¹⁾

(85/C 87/08)

Il Consiglio, in data 2 ottobre 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di direttiva di cui sopra.

La sezione affari economici e finanziari, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione del sig. Elkan, in data 22 gennaio 1985.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità meno 3 astensioni, il 30 gennaio 1985 nel corso della 223ª sessione plenaria, il seguente parere :

Osservazioni generali

Il Comitato è favorevole alla proposta di ridurre il numero di transazioni che possono essere soggette all'imposta sui conferimenti, nonché alla proposta facoltà di ridurre l'aliquota.

Tuttavia, esso si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di proporre la soppressione integrale dell'imposta, come in passato il Comitato aveva sollecitato ripetutamente ed unanimemente ⁽²⁾. Essa intende sottolineare nuovamente la convinzione, condivisa dalla Commissione, che, in un sistema fiscale razionale, non è più ammissibile assoggettare ad imposta la raccolta di capitale.

Pur riconoscendo che la soppressione dell'imposta sul conferimento ridurrebbe il gettito fiscale degli Stati membri, l'aliquota in questione è di così scarsa entità rispetto al gettito totale, che la sua perdita non

dovrebbe avere gravi ripercussioni in nessuno Stato membro. La totale abolizione di tale imposta sarebbe anche compensata dal risparmio nelle spese di riscossione e nei costi per la verifica della conformità al fisco sostenuti dalle imprese. Inoltre essa avrebbe un probabile effetto di rilancio degli investimenti che, di conseguenza, promuoverebbe un'espansione dell'attività economica sufficiente a controbilanciare il mancato gettito, senza che sia necessario aumentare le altre imposte.

Pur considerando la proposta della Commissione come una soluzione di ripiego accettabile, il Comitato auspica che la Commissione consideri l'opportunità di adottare un'alternativa alla sua proposta, ossia la soppressione graduale in due tappe. In un primo tempo l'aliquota obbligatoria verrebbe ridotta dall'1 % allo 0,5 %, per essere completamente abolita a decorrere dal 1º gennaio 1989. Tale procedura offrirebbe anche il vantaggio accessorio, non trascurabile, di preservare l'armonia fiscale tra gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Gerd MUHR

⁽¹⁾ GU n. C 267 del 6. 10. 1984, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 142 del 31. 12. 1972, pag. 10.

GU n. C 113 del 18. 4. 1973, pag. 11.

GU n. C 109 del 19. 9. 1975, pag. 36.

TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA SETTORE DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo in tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

PARTE D: Scheda d'impresa

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-5076-1

Kat/Cat: CB-40-84-876-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 15,39 ECU, 700 FB, 21 200 LIT

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA

Settore del metallo — Seconda edizione

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo in tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

PARTE D: Scheda d'impresa

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-4271-8

Kat/Cat: CB-40-84-125-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 17,36 ECU, 800 FB, 23 900 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

II/84

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno Stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE e le rappresentanze degli Stati ACP presso la Comunità.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN: 92-824-0181-2

BX-41-84-733-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 125 FB, 3 800 LIT.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo